



10444-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

MP (H. 6-5)

Composta da

Giacomo Paoloni

-Presidente-

Sent. n. *127*

Stefano Mogini

UP – 19/01/2017

Anna Criscuolo

R.G.N. 36595/2016

Pierluigi Di Stefano

Laura Scalia

-Relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Aissat Said, nato in Marocco il 05/08/1979;
2. Achenani Loubna, nata in Marocco il 28/12/1980;

avverso la sentenza del 02/02/2016 della Corte di appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore di Aissat Said, avv. Sandro Mason, che conclude per l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 febbraio 2016 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal

4

Tribunale di Brescia, concesse le generiche all'appellante Loubna Achenani, ridotta la pena inflitta a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12 mila di multa ed escluse le sanzioni accessorie ha, nel resto, confermato le statuizioni di primo grado.

Sono stati in tal modo confermati il giudizio sulla penale responsabilità della stessa Achenani e di Said Aissat per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un quantitativo lordo di grammi 205, e la pena inflitta in primo grado all'Aissat, in cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 18 mila di multa.

2. Sono stati presentati nell'interesse dei prevenuti distinti ricorsi per cassazione dai difensori di fiducia avverso l'indicata sentenza.

2.1. Per il primo motivo, la difesa dell'Aissat fa valere violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'espresso giudizio di penale responsabilità per mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale avrebbe negato la ricorrenza dell'indicata fattispecie sulla base del parametro rappresentato dal dato ponderale e qualitativo della sostanza, omettendo di fornire, come invece richiesto dalla norma, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, una valutazione complessiva del fatto.

I giudici di appello non avrebbero in tal senso valorizzato il mancato rinvenimento di denaro o di strumenti atti al confezionamento delle dosi e, ancora, lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'Aissat, la sua confessione e la non sostanziale divergenza delle versioni offerte dai due prevenuti per la quale il primo aveva nascosto nella borsa della moglie, all'insaputa di costei, la sostanza.

2.2. Per il secondo motivo vi è deduzione in ordine alla quantificazione della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-*bis* cod. pen.). La Corte territoriale aveva motivato, quanto al diniego, dalla mancata resipiscenza dell'imputato, intesa come espressione di capacità a delinquere, e dalla mancata indicazione del nominativo del fornitore della sostanza, non apprezzando, invece, nel medesimo contesto, l'episodicità della condotta, lo stato di formale incensuratezza, la non professionalità nel reato e la dedizione alla famiglia, del prevenuto.

3. La difesa dell'Achenani.

3.1. Deduce violazione di norme processuali ed inosservanza di legge penale (in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 143, commi 1 e 2,

cod. proc. pen.; agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, e 111 Cost.; all'art. 6, n. 3 lett. a) CEDU; all'art. 3, par. 2, direttiva 2010/64/UE ed alle direttive 2012/13/UE e 2012/29/UE sul diritto all'interpretazione, informazione e assistenza e protezione delle vittime di reato; agli artt. 47 e 48, comma 2, Carta dei diritti fondamentali) e, quindi, la nullità assoluta dell'impugnata sentenza in violazione del diritto al contraddittorio e di un'efficace difesa, poiché non era stato tradotto in lingua araba, nota all'imputata, il decreto di citazione per l'udienza del 2 febbraio 2016 dinanzi alla Corte di appello di Brescia nonché, entro un termine congruo, la sentenza di appello, depositata il 15 febbraio 2016.

Si contesta l'intervenuta nomina, nel corso dell'udienza di convalida, di un interprete di nazionalità libanese, non dotato di competenza (artt. 146 cod. proc. pen.; 69 att. cod. proc. pen.) perché non iscritto all'albo dei periti o consulenti tecnici — per la categoria di esperti in traduzione ed interpretariato introdotta dall'art. 67, comma 2, d.lgs. n. 32 del 2014 —, che non parlava la lingua madre della ricorrente, il dialetto magrebino, ma il dialetto libanese non destinato ad offrire — all'interno della più ampia lingua veicolare, quella araba — nella sua peculiare declinazione territoriale, garanzia di effettiva tutela.

In subordine, la ricorrente difesa ha sollecitato la Corte di cassazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 cod. proc. pen. — per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Costituzione; art. 6 par. 3, CEDU; art. 3, par. 2, Direttiva 2010/64/UE; artt. 47 e 48, comma 2, Carta dei Diritti fondamentali —, là dove non prevede che l'interprete debba essere iscritto in apposito albo, previa verifica di titoli e competenze, ed ove stabilisce, al comma 2, una indeterminata e generica 'congruità' del termine per la traduzione degli atti obbligatori e, ancora, ove non stabilisce il diritto all'impugnazione per l'omissione di traduzione obbligatoria.

3.2. Si fa valere vizio di motivazione, anche per travisamento delle deduzioni difensive, per avere la Corte di merito ritenuto il concorso della prevenuta in ragione del rinvenimento della sostanza stupefacente nella borsa che teneva con sé, apprezzando come irrilevanti le proteste di innocenza e le dichiarazioni liberatorie del coniuge e violando le regole di governo degli esiti di prova (in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.).

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione sono ancora dedotte in ricorso, per non avere la Corte territoriale riconosciuto l'ipotesi di lieve entità, di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deponendo per

l'integrazione della stessa le ragioni che avevano determinato i giudici di appello al riconoscimento delle attenuanti generiche.

4. Sono stati depositati 'motivi nuovi' per la prevenuta Achenani, con cui si è ancora dedotta nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 143 cod. proc. pen., violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si era apprezzato il concorso nel contestato reato e ciò in difetto di valida prova indiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non sono fondati i motivi di ricorso proposti da Loubna Achenani.

Sono inammissibili i motivi di ricorso proposti da Said Aissat.

Le ragioni sono quelle di seguito indicate.

2. Sulla nullità d'indole processuale dedotta dalla difesa dell'Achenani, in relazione agli artt. 143, commi 1 e 2, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

In un ampio quadro definito anche da norme di principio nazionale e convenzionale, l'articolata deduzione sul *vulnus* che all'effettivo esercizio del diritto di difesa è venuto dall'omessa assistenza, al giudizio di primo grado, di un interprete di lingua nota e, ancora, dall'omessa traduzione in termine congruo dell'avviso dell'udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello di Brescia e, quindi, della sentenza di secondo grado, sottopone al vaglio di questa Corte di legittimità questioni non fondate.

La prevenuta denuncia la nullità verificatasi all'udienza di convalida dell'arresto in cui il Tribunale di Brescia provvedeva a nominare un interprete di lingua araba di nazionalità libanese là dove, si evidenzia in ricorso, la lingua parlata dalla Achenani è invece il cd. dialetto magrebino, comune ai territori del Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Mauritania, e rispetto al quale quello arabo-libanese, utilizzato dal traduttore, presenterebbe per la prima difficoltà di comprensione e fraintendimenti.

Dallo svolgimento processuale, di cui dà conto la stessa impugnata sentenza, si ha che dopo l'udienza di convalida — all'esito della quale venne peraltro applicata una misura cautelare non custodiale, che per contatto diretto degli imputati con la p.g., chiamata a darvi esecuzione, veniva modificata, quanto al luogo di esecuzione, attraverso l'indicazione di nuovo domicilio — veniva chiesto termine a difesa al quale seguiva, all'udienza

fissata, la definizione del giudizio nelle forme dell'abbreviato senza che il difensore eccepisse alcunché in ordine a pregresse, maturate violazioni.

Ove il prevenuto alloglotta abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato egli ha per ciò stesso rinunciato, per comportamento concludente, a far valere le eventuali nullità verificatesi nella precedente fase del procedimento per mancata o insufficiente assistenza dell'interprete (Sez. 2, n. 18781 del 09/04/2014, Masciullo, Rv. 259523).

Principio di carattere generale, accanto al quale resta saldo quello per il quale, in materia di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e che, comunque, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157).

La mancata tempestiva deduzione della nullità (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.) e comunque l'operata scelta processuale di accesso all'abbreviato, nel silenzio serbato in ordine a pregiudizi subiti da mancata assistenza dell'interprete nelle pregresse fasi, dimostrano una carenza di interesse del prevenuto all'osservanza della disposizione violata e legittimano un epilogo processuale di non deducibilità dell'assunto vizio (art. 182, comma 1, cod. proc. pen.).

Per gli ulteriori profili di nullità dedotti con l'indicato motivo — mancata traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello e di traduzione, in termine congruo, della sentenza di appello — varrà poi il criterio sostanziale di effettività del pregiudizio come enucleato, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.

Ove si lamenti la mancata assistenza di un interprete nello svolgimento del processo e nei contenuti degli atti (come avvisi e sentenze), qualunque sia il momento destinato a venire in considerazione, è onere dell'imputato, che sollevi detta eccezione, di precisare quale sia stato il pregiudizio effettivamente subito al diritto di difesa, allegando le lacune difensive determinate da una specifica non conoscenza dell'atto (sostanzialmente, in termini: Sez. 1, n. 30127 del 24/06/2015, Rjab, Rv. 264488).

L'indicato principio vale anche ove si deduca il mancato rispetto del diritto alla traduzione scritta in termine congruo (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.): la congruità del termine e la sua violazione deve poter essere

apprezzata in relazione a mancati profili di difesa dedotti in modo specifico con l'impugnativa proposta.

La difesa affida invece l'indicato motivo ad affermazioni di principio che in alcun modo danno conto della effettività della lesione, non prospettando neppure la prima per quali passaggi e contenuti il diritto abbia sofferto di illegittime compressioni.

Il motivo è pertanto, per tutti i dedotti profili, non fondato.

E' assorbita ogni ulteriore questione di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa, certa, all'esito della condotta valutazione, l'irrilevanza della stessa.

2.1. L'ulteriore motivo con cui si denuncia cattivo governo degli esiti di prova (art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), non avendo la Corte debitamente apprezzato, escludendo il concorso della prevenuta, la versione offerta dagli imputati — per la quale la i 250 grammi di cocaina erano stati nascosti dal marito, Said Aissat, all'interno della borsa della moglie, l'Achenani, all'insaputa di costei — non è fondato, per ragioni che si spingono sino alla manifesta infondatezza e non deducibilità in questa sede, se non per un improprio diretto accesso al fatto.

La Corte di merito ha correttamente e congruamente composto gli esiti indiziari raggiungendo conclusioni in grado di resistere alla alternativa lettura fornita dalla difesa.

La circostanza che i due prevenuti deducano che l'Aissat, il marito, avrebbe occultato la sostanza stupefacente, contenuta in un pacco di cellophane, nella borsa della moglie, l'Achenani, all'interno di un taschino munito di cerniera rinvenuto chiuso dagli operanti, all'insaputa della donna che dormiva ed occupava il sedile del passeggero mentre la borsa si trovava ai suoi piedi, è stata debitamente ritenuta implausibile.

A sostegno, le valutazioni che non si prestano a censura in sede di legittimità, sui tempi, del tutto contratti, in cui il prevenuto avrebbe operato prima di essere attinto dai controlli della p.g.; la scrutinata inverosimiglianza che la prevenuta, che aveva trascorso una notte in albergo, al momento dell'occultamento, a viaggio avviato da pochi minuti, fosse stata colta da sonno così profondo da non risvegliarsi alla manovra del marito.

Riscontrate discrasie nel narrato dei due prevenuti, compiutamente definiscono poi il quadro di prova nel senso della penale responsabilità della prevenuta, per un giudizio in gran parte affidato al criterio della verosimiglianza ed all'operare di massime di esperienza, per condotto vaglio dell'alternativa versione difensiva, apprezzata come implausibile e non in

grado di invalidare l'ipotesi ritenuta all'apparenza più verosimile dell'accaduto (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011 (dep. 2012), Brancucci, Rv. 252066).

2.2. Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 debitamente motivando in senso ostativo dal dato ponderale e qualitativo, dal numero elevatissimo delle dosi ricavabili e dalle modalità di trasporto — a mezzo di autovettura i cui occupanti, marito, moglie, in stato interessante, e figlio minore, offrivano una rassicurante immagine familiare — e quindi da evidenze congruamente intese ed evidenziate come di aggravamento della lesione del bene salute.

In tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile ove, per quantità e qualità della sostanza e modalità della condotta, si configuri un danno non tenue alla salute, collettiva ed individuale, bene tutelato dalla norma (Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, P.m. in proc. Khalfi, Rv. 264065).

Nessuna contraddittorietà è poi nella motivazione nella parte in cui, esclusa l'ipotesi lieve, la Corte di merito ha riconosciuto le attenuanti generiche alla prevenuta.

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti non sussiste alcuna relazione di biunivoca corrispondenza tra il riconoscimento del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la concessione delle attenuanti generiche sicché il giudice del merito può riconoscere o negare l'uno senza per ciò pregiudicare la concedibilità o meno delle seconde non segnalando una siffatta scelta alcun contrasto logico, secondo pacifico principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e rimasto fermo anche all'esito del riconoscimento dell'ipotesi lieve quale fattispecie autonoma di reato (Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015 (dep. 2016), Moutabbid El Mahdi, Rv. 265712); Sez. 6, n. 8995 del 09/02/2010, Shpani, Rv. 246408).

3. I motivi di ricorso del prevenuto Said Aissat reiterano censure congruamente e correttamente vagliate dalla Corte di merito, le cui risposte non risultano, quindi, oggetto per i proposti motivi di pertinente critica, che è destinata, come tale, ad essere relegata nell'area della inammissibilità.

Tali le critiche condotte su di una diversa qualificazione del fatto ritenuto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di una motivazione resa dalla Corte di appello che debitamente esclude la fattispecie della lieve entità, valorizzando le specifiche modalità, dissimulanti

ed ingannevoli, per la situazione prospettata agli operanti, della condotta, modalità congruamente apprezzate come integrative di pericolosità e diffusività del fatto e non degradate, anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche, ad elementi recessivi nel complessivo giudizio offerto dalla Corte territoriale quanto al fatto ed alla personalità dell'agente.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna di Loubna Achenani al pagamento delle spese processuali.

All'inammissibilità del ricorso di Said Aissat la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e della somma, che si apprezza come equa, di euro millecinquecento, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Achenani Loubna che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di Aissat Said che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 19/01/2017

Il Consigliere estensore

Laura Scalia



Il Presidente

Giacomo Paoloni

